

CAD IT S.P.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(testo aggiornato approvato dall'assemblea ordinaria del 29.04.2008)

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di CAD IT S.p.A., con sede in Verona (di seguito, la "Società").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2

Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2008, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e all'articolo 10 dello statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). È possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma dell'articolo 11 dello statuto.

In ogni caso, la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento- di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5

I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ART. 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9

Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'articolo 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'articolo 10 del Regolamento, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica, che sarà inserita nel verbale. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ART. 10

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ART. 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12

Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

ART. 13

I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO - DELLA DISCUSSIONE

ART. 14

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento intervenute le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, vengono riassunte nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..

Art. 15

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del Regolamento.

ART. 16

I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e, comunque, prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo

stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

ART. 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica e relativa dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.

ART. 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;

d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21

Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO - DELLA VOTAZIONE

ART. 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti

favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

ART. 26

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli azionisti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione.

ART. 27

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno

contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'articolo 23 dello Statuto.

ART. 29

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.